

Dante Gaeta

straordinari della navigazione e come tale è soggetto, rispettivamente, alle inchieste sui sinistri marittimi (art. 578 ss. cod. nav.) da un lato, ed alla denuncia all'autorità amministrativa (art. 182) e alla relazione all'autorità giudiziaria (artt. 304, 584 cod. nav.) dall'altro lato.

Venendo all'urto come atto illecito, va precisato che esso si può presentare sotto forma di illecito contrattuale e di illecito extracontrattuale. Alla prima ipotesi si applicano le norme di diritto comune sulla responsabilità contrattuale³⁸, mentre per la seconda ipotesi, che è quella più usualmente ricorrente³⁹, valgono le norme di diritto speciale, quali risultano dalla Convenzione di Bruxelles del 1910 e dalle legislazioni che ad essa si sono uniformate: il diritto positivo esplicitamente dispone l'inapplicabilità della normativa speciale « ai rapporti di responsabilità che intercorrono tra persone vincolate da contratto di lavoro o di trasporto ovvero da altro contratto » (art. 10 Conv. di Bruxelles; art. 486 cod. nav.), come, ad esempio, un contratto di rimorchio o un contratto di assistenza⁴⁰.

DANTE GAETA

Ordinario [r. di diritto della navigazione

³⁷ Conf. TESTA, *op. cit.*, pag. 22.

³⁸ *Relaz. min. al cod. nav.*, § 286; BRUNETTI, *op. e loc. cit.*

³⁹ CHORLEY and GILES, *Shipping Law*, London, 1970, pag. 256.

⁴⁰ Cfr. *Relaz. min. al cod. nav.*, § 286; BRUNETTI, *op. e loc. cit.*; RIFERT, *op. cit.*, § 2072, pag. 16; FIORENTINO, *op. e loc. cit.*; RODIÈRE, *op. cit.*, pag. 29; CONTRA BISSALDI, *op. cit.*, pag. 67.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

CORTE DI CASSAZIONE - S.U. - 14 NOVEMBRE 1981, N. 6035

ROSSI f.f., Pres., CATURANI, Est., FABI, P. M. (c. parz. diff.)
JAUCH & HOBENER G.m.b.H.
c. S.té DE NAVIGATION TRANSOCEANIQUE S.A.,
SOCIETÀ INDUSTRIALE AGRICOLA TRESSE - S.I.A.T.
e ALFRED C. TOEPFER
Nave « Providentia »

- Arbitrato — Clausola arbitrare — Forma — È regolata esclusivamente dalla Convenzione di New York.
Arbitrato — Convenzione di New York — Clausola arbitrare — Sottoscrizione autografa — Non è richiesta.
Arbitrato — Clausola arbitrare — Richiamo generico nella polizza di carico al charter party — Non realizza il requisito formale di cui all'art. 11 della Convenzione di New York.
Arbitrato — Convenzione di New York — Non regola il caso di connessione — Applicabilità dell'art. 4 n. 3 c.p.c.
Arbitrato — Azione per il risarcimento del danno contro il vettore, il venditore o l'assicuratore — Clausole arbitrali nei contratti di vendita e di assicurazione — Competenza del giudice ordinario.
Assicurazione — Onere della prova a carico dell'assicurato — Danno da incendio — Occorre la prova che l'incendio è dipeso da un rischio assicurato.

Il 20 giugno 1973 la Società Industriale Agricola Tresse - S.I.A.T. - acquistò dalla Alfred C. Toepfer di Amburgo una partita di 1.050 tonn. di farina di seme di soia alla condizione c.i.f. La partita venne assicurata dalla venditrice presso la Jauch & Hübener di Amburgo e caricata sulla nave *Providentia* della S.té de Navigation Transocéanique S.a. di Ginevra, in base ed un *charter party* contenente una clausola per arbitrato a Londra. La polizza di carico emessa in relazione alla partita suddetta conteneva un richiamo al *charter party* nei termini seguenti:

« All the terms, conditions, liberties and exceptions of the charter party are herewith incorporated ».

La nave giunse a Venezia, proveniente da Paranagua, il 2 agosto 1973 iniziando la discarica il 9 agosto. Durante lo sbarco venne constatato che la merce era parzialmente danneggiata.

Con atto di citazione in data 7 marzo 1974 la S.I.A.T. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Venezia la Alfred C. Toepfer quale venditrice, la Jauch & Hübener quale assicuratrice e l'Agenzia Marittima Duodo quale raccomandataria dell'armatore - vettore S.té de Navigation Transocéanique S.a. chiedendo la loro condanna alternativa al risarcimento dei danni. Tutti i convenuti ecceperono il difetto di giurisdizione del giudice italiano e l'infondatezza della domanda. La Jauch & Hübener con atto di citazione in data 1° agosto 1974 convenne in giudizio davanti allo stesso Tribunale di Venezia l'Agenzia Marittima Duodo nella predetta qualità chiedendo di essere da questa « manlevata » da ogni pretesa della S.I.A.T. nei suoi confronti.

Riunite le due cause, il Tribunale di Venezia con sentenza 1° marzo 1976 dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle domande pro-

1.
YCA 16 / NYC / 77 56

WWW.NEWWYORKCONVENTION.ORG

Italy
Page 1 of 3

Cass., S.U., 4-XI-1981, n. 6035 *Jauch & Hübener c. S.té Navigation Transoceanique*

poste dalla S.I.A.T. contro la Alfred C. Toepfer e l'Agenzia Marittima Duodo nonché dalla Jauch & Hübener contro quest'ultima; respinse invece per difetto di legittimazione la domanda proposta dalla S.I.A.T. contro la Jauch & Hübener. Su gravame principale della S.I.A.T. e incidente della Jauch & Hübener la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 14 settembre 1977, in parziale riforma della decisione di primo grado condannò la Jauch & Hübener al pagamento dell'indennità assicurativa in favore della S.I.A.T.

Tale sentenza venne impugnata davanti alla Corte Suprema dalla Jauch & Hübener e incidentalmente dalla S.I.A.T. nei confronti della Alfred C. Toepfer e della S.té de Navigation Transoceanique.

Poiché la validità formale della clausola arbitrale è sottratta alla lex fori, non trattandosi di un atto del processo, non è possibile fare ricorso ad altri criteri di collegamento (quale quello previsto dall'art. 26 disp. prel.) per individuare la disciplina della forma ad essa applicabile, in quanto l'art. II della Convenzione di New York già contiene in maniera diretta ed esplicita tale disciplina⁽¹⁵⁾.

L'art. II della Convenzione di New York ha modificato le regole previste dall'art. 808 c.p.c. nel senso che deve ritenersi consentita una deroga alla giurisdizione anche in base a clausole contenute in accordi conclusi con un mezzo per sua natura e struttura tale da non comportare la sottoscrizione autografa delle parti, essendo sufficiente la provenienza personale delle vicendevoli dichiarazioni scritte⁽¹⁶⁾.

Non si realizza il requisito formale previsto dall'art. II della Convenzione di New York nei confronti del terzo giratario di una polizza di carico

(15) *Forma della clausola compromissoria secondo l'art. II della Convenzione di New York del 1958 e connessione in materia di arbitrato commerciale internazionale.*

SOMMARIO: 1. Il problema. — 2. Legge regolatrice della clausola compromissoria e diritto uniforme. — 3. *Segue.* — 4. In particolare: validità delle clausole compromissorie contenute nei moduli extratestuali. — 5. La connessione come criterio di competenza giurisdizionale. — 6. Il problema nella sentenza n. 6035. — 7. *Segue.* — 8. Connessione fra giudizio ordinario ed arbitrato estero. — 9. Conclusione.

1. La sentenza della Suprema Corte del 14 novembre 1981 induce a prendere in esame due temi di estrema importanza che riguardano l'arbitrato commerciale internazionale.

Il primo argomento riguarda la validità formale della clausola compromissoria inscritta in un *charter-party* (richiamato nella polizza di carico) nell'ipotesi in cui essa venga opposta — non già al contraente il contratto di trasporto bensì — all'acquirente delle merci, al quale viene girata la polizza di carico. La Corte, nel caso di specie, pur negando validità alla clausola compromissoria per non essere la stessa richiamata

Cass., S.U., 4-XI-1981, n. 6035 *Jauch & Hübener c. S.té Navigation Transoceanique*

la quale contenga un richiamo generico alle condizioni di un charter party in cui figura una clausola arbitrale⁽¹⁵⁾.

La Convenzione di New York non contiene alcuna disciplina specifica per il caso di connessione (propria) tra una causa arbitrale ed una di competenza del giudice ordinario, onde debbono ricevere applicazione i criteri stabiliti dall'art. 4 n. 3 c.p.c.⁽¹⁶⁾.

Sussiste connessione a norma dell'art. 4 n. 3 c.p.c. nel caso in cui il ricevitore convenga in giudizio, unitamente al vettore, il venditore della merce e l'assicuratore della stessa per ottenere il risarcimento del danno per avaria alla merce e quindi non operano le clausole arbitrali contenute nel contratto di compravendita e nel contratto di assicurazione⁽¹⁵⁾.

L'assicurato, per far valere il proprio diritto all'indennizzo, deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno. Non è pertanto sufficiente la prova che il danno sia dipeso da incendio, ma occorre anche l'individuazione delle cause che lo hanno determinato⁽¹⁶⁾.

Svolgimento del processo. — Con sentenza del 7 marzo 1974, la S.a.s. Siat (Società Industrie Treesse) di Domenico e Antonio Del Ferro conveniva in giudizio davanti al tribunale di Venezia la ditta Alfred C. Toepfer di Amburgo (nella sua qualità di venditrice della merce e di gi-

specificamente nella polizza di carico, afferma tuttavia un importante principio in ordine alla interpretazione dell'art. II della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione di lodo arbitrali esteri. Nella sentenza si afferma infatti che la forma scritta prevista dall'art. II della richiamata Convenzione deve essere valutata esclusivamente alla stregua di tale norma a prescindere quindi da quanto dispone il diritto internazionale privato del foro (ed in particolare l'art. 26 disp. prel. cod. civ.). Muovendo da tale assunto la Corte ritiene quindi esistente il requisito formale previsto dall'art. II anche in caso di scambio di documenti mancanti (l'uno, l'altro od entrambi) della sottoscrizione autografa delle parti sempreché sia accertabile concretamente, in altro modo, la provenienza personale delle vicendevoli e pur sempre specifiche dichiarazioni scritte.

Il secondo argomento esaminato dalla Corte discende dalla soluzione data al primo problema. In sostanza la Cassazione, essendosi riconosciuta competente nella controversia fra il ricevitore ed il vettore marittimo (per essere inoperante la clausola compromissoria contenuta nel *charter-party*), dichiara la propria competenza giurisdizionale anche in merito alle domande proposte contro il venditore delle merci contro l'assicurazione (anch'essi citati nella medesima causa) essendo tali domande connesse, ai sensi dell'art. 4 n. 3 c.p.c., con la domanda proposta nei confronti del

Cass., S.U., 4-XI-1981, n. 6035 *Jauch & Hübener c. S.t.è Navigation Transocéanique*

rante delle polizze di carico), la società r.l. Jauch & Hübener di Amburgo (nella sua qualità di assicuratrice del carico) e l'Agenzia Marittima Duodo di Venezia, quale raccomandataria dell'armatrice Société de Navigation Transocéanique di Ginevra, esponendo: che in data 29 giugno 1973 l'attrice aveva comprato cif ad Amburgo dalla ditta Toepfer 1.050 tonnellate di farina di seme di soia, da trasportarsi a Venezia a mezzo della nave *Providentia*; che la merce era assicurata per conto di chi spetta dalla società Jauch & Hübener di Amburgo, come da certificato 27 giugno 1973; che detta nave era giunta proveniente da Paranagua (Brasile) il 2 agosto 1973 a Venezia e aveva iniziato lo scarico il giorno 9 successivo; che a un primo

controllo la merce della stiva 3 risultava annerita, tostata e fumante, per cui il commissario di avaria aveva redatto un certificato di danni ed una relazione peritale da cui risultava una perdita di 399,460 tonnellate metriche, con un danno di dollari 280.000 oltre a lire 972.710 per spese di perizia; che il danno da fuoco era da mettersi in relazione a una dichiarazione del capitano della nave in data 3 agosto 1973, che l'avaria si era verificata per mare mosso e mancata ventilazione e di altra in data 4 agosto 1973 per incendio nella stiva n. 3; che secondo il perito marittimo capitano Giorgio Rizzetto nessuna delle strutture permanenti della nave poteva essere presa in considerazione come causa dell'incendio, da addebitare invece a getto

vettore e ciò ancorché nel contratto di compravendita fosse presente una valida clausola compromissoria.

E bene esaminare separatamente i due ordini di motivi.

2. Il tema della validità formale della clausola compromissoria è stato più volte affrontato sulla base dei significativi mutamenti di orientamento che hanno caratterizzato la posizione della giurisprudenza italiana. Tuttavia non sembra inopportuno un breve cenno alla evoluzione in parola.

Una giurisprudenza più antica, muovendo dalla idoneità della clausola compromissoria a dispiegare effetti preclusivi della giurisdizione, attribuiva alla stessa valore e natura di atto processuale. Lo stesso arbitrato rituale veniva considerato pertanto un mezzo di natura processuale¹ destinato a sostituirsi al giudizio ordinario per effetto dell'incontro della volontà delle parti (alle quali le norme del codice di procedura civile avrebbero attribuito effetti giuridici di natura processuale). Tale opinione conduceva pertanto all'inevitabile e rigorosa conclusione che la stessa validità formale della clausola compromissoria dovesse essere verificata esclusivamente alla stregua della *lex fori* (come impone l'art. 27 disp. prel. cod. civ.). Conseguiva quindi che la clausola compromissoria avrebbe dovuto essere — non solo sottoscritta dai contraenti ma anche — specificamente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341, 2 cod. civ.

¹ NIBOYF, *Manuel de droit international privé*, pag. 648; CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, 1933; WEISS, *Traité théorique et pratique de droit international privé*, 1907, t. 6, pag. 295.

Cass., S.U., 4-XI-1981, n. 6035 *Jauch & Hübener c. S.t.è Navigation Transocéanique*

di sigarette o di un fiammifero acceso; che il comando della nave con lettera 10 agosto 1973 aveva respinto ogni addebito per danni, sostenendo che l'avaria era dovuta a vizio della merce; che la società Jauch & Hübener aveva accettato che il danno era stato causato da eccessiva umidità della merce.

Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva che fosse accertato quale dei convenuti fosse tenuto al risarcimento dei danni, nella misura anzidetta.

I convenuti eccepevano tutti il difetto di giurisdizione del giudice italiano: la ditta Alfred C. Toepfer in quanto per patto espresso ogni controversia fra le parti doveva essere risolta da arbitri di Londra; la Jauch & Hübener, in quanto, a norma dell'art. 18 della Convenzione di

Bruxelles del 27 settembre 1968, era prevista la giurisdizione dello Stato cui appartiene il contraente, non già il beneficiario dell'assicurazione. Gli stessi inoltre sostenevano l'infondatezza della domanda: ed in particolare, la Jauch & Hübener il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto assicuratore era l'Allianz Versicherungs Aktiengesellschaft, mentre essa aveva soltanto attestato il versamento del premio.

Con citazione del 1° agosto 1974, inoltre, la Jauch & Hübener conveniva in giudizio innanzi allo stesso tribunale di Venezia l'Agenzia Marittima Duodo di Venezia, quale raccomandataria della Société de Navigation Transocéanique di Ginevra, chiedendo di essere da questa « man-

Tuttavia nell'anno 1960 la Corte suprema affermò un importante principio destinato ad avere grande influenza sulla successiva giurisprudenza². In breve la Corte, rivedendo le posizioni assunte in precedenza, disconobbe alla clausola compromissoria natura di negozio processuale ed affermò che la validità formale dalla stessa deve essere valutata esclusivamente alla stregua dell'art. 26 delle disposizioni preliminari al codice civile.

È stato messo in rilievo che tale mutamento giurisprudenziale avrebbe potuto razionalizzare i criteri di valutazione della forma dell'accordo arbitrale. Infatti, se da un lato l'adesione alle posizioni più rigide proposte dalla giurisprudenza precedente assicurava in una certa misura (ancorché criticamente e senza nessuna indagine effettiva) la tutela degli interessi della parte economicamente più debole, la più recente opinione avrebbe potuto condurre, sulla base della normativa applicabile, ad

² Cass., S.U., 2 maggio 1960, n. 968, *Trumpy c. Salgoil*, in *Foro it.*, 1960, I, 796. Per una nozione storica squisitamente privatistica dell'arbitrato cfr. BALLADORE PALLIERI, *L'arbitrage privé dans les rapports internationaux*, in *Rec. des cours*, I, 1935, pag. 291; v. anche GIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, 1940, vol. I, pag. 70 secondo il quale « Il carattere dell'arbitrato consiste appunto che la legge lascia libere le parti, come quelle che conoscono le condizioni e le esigenze del caso concreto, di convenire che la materia logica per la decisione sia preparata senza uso di poteri giurisdizionali ».

L'A. risulta quindi assumere una posizione ibrida assai vicina a testi di tipo legalista sul tipo di quelle di WEISS, ancorché la fase arbitrale rimanga in ambito esclusivamente privatistico.

Di recente la dottrina assume posizioni decisamente a favore della natura privatistica dell'arbitrato.

Cass., S.U., 4-XI-1981, n. 6035 *Jauch & Hübener c. S.tè Navigation Transocéanique*

levata» da ogni pretesa della Siat nei suoi confronti.

Il tribunale adito, riunite le due cause, con sentenza del 1° marzo 1976, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle domande rispettivamente proposte dalla Siat contro la ditta Alfred C. Toepfer e contro l'Agenzia Marittima Duodo nonché dalla Jauch & Hübener contro la stessa agenzia marittima; respingeva invece per difetto di legittimazione passiva la domanda proposta dalla Siat contro la Jauch & Hübener. Su gravame principale della Siat e incidentale della Jauch & Hübener che chiedeva, in via subordinata, di essere «manlevata» dalla Société de Navigation Transocéanique, la Corte di Venezia, con la sentenza in questa sede impugnata, in parziale

riforma della decisione di primo grado, condannava la Jauch & Hübener al pagamento in favore della Ciat a titolo di indennità di assicurazione, della somma di dollari 280.000 e di lire 972.710 oltre agli interessi legali.

Nei confronti della sentenza di appello propone ricorso principale, con cinque motivi, la Jauch & Hübener; resistono con controricorso la Société de Navigation Transocéanique S.a. di Ginevra e la Siat, la quale ultima a sua volta propone ricorso incidentale, affidato rispettivamente ad unico motivo, sia nei confronti della ditta Toepfer che della Société de Navigation Transocéanique. (*Omissis*).

Motivi della decisione. — Il ricorso principale ed i ricorsi incidentali,

una concreta indagine circa l'effettiva esistenza del consenso e quindi della negoziazione della clausola compromissoria³.

Tale impostazione, tuttavia, non condusse agli auspicati risultati: la Cassazione continuò a richiamare argomentazioni formalistiche in contrasto con le esigenze della pratica (anche se non più ai sensi dell'art. 27 disp. prel. cod. civ. ma ai sensi dell'art. 26). In ogni caso il *revirement* della Cassazione contribuì in modo determinante «a porre termine alla situazione di grave isolamento in cui l'Italia si trovava per quanto concerne lo svolgimento dei regolari traffici internazionali»⁴.

L'impostazione adottata dalla giurisprudenza italiana a seguito delle richiamate pronunce della Suprema Corte era tuttavia destinata ad essere a sua volta superata per l'entrata in vigore a livello internazionale e per l'Italia della Convenzione di New York del 1958. Se in precedenza si avvertiva l'assenza di una disciplina uniforme che regolasse la forma della clausola compromissoria, l'art. II della Convenzione, secondo il quale la clausola compromissoria deve essere pattuita per iscritto oppure risultare da uno scambio di telex o di telegrammi, ha risolto il problema in modo diretto, sostituendosi, in base al principio di specialità, alle normative interne degli Stati contraenti.

³ LUZZATTO, *Una questione sempre aperta: la forma della clausola compromissoria per arbitrato estero*, in questa Rivista, 1977, pag. 403.

⁴ LUZZATTO, *Una questione...*, cit., pag. 406; Cass. 8 aprile 1975, n. 1269, Agenzia Marittima Costantino Tommaso Ltd. c. Sorveglianza S.I.P.A., in questa Rivista, 1976, pag. 21; Cass. 25 maggio 1976 n. 1877, Soc. Regro c. Voccia, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, 1551.

Cass., S.U., 4-XI-1981, n. 6035 *Jauch & Hübener c. S.tè Navigation Transocéanique*

tali, perché proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti (articolo 335 cod. proc. civ.).

Nell'ordine logico è pregiudiziale l'esame dei ricorsi incidentali proposti dalla Siat nei confronti della vettrice Société de Navigation Transocéanique e della ditta Toepfer, con cui si assume rispettivamente che: a) la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui nega la giurisdizione del giudice italiano perché derogata nel contratto di trasporto, malgrado la clausola di arbitrato estero non fosse stata sottoscritta dalle parti contraenti, ai sensi dell'art. II della Convenzione di New York; b) parimenti erronea sarebbe la pronuncia che non avrebbe tenuto conto della connessione esistente tra la causa proposta dalla

Siat nei confronti della ditta Alfred Toepfer e quelle proposte contro gli altri due convenuti stranieri, ai sensi dell'art. 4 n. 3 cod. proc. civ.

Le censure sono fondate.

Per la esatta impostazione del *thema decidendum* giova premettere che — in ordine alla domanda proposta dalla Siat nei confronti della vettrice Société de Navigation Transocéanique — la sentenza impugnata ha dato atto che, in linea di principio, quest'ultima avrebbe potuto essere convenuta innanzi al giudice italiano, ai sensi dell'art. 4 n. 1 cod. proc. civ., essendo rappresentata in Italia anche in giudizio dalla raccomandataria Agenzia Marittima Duodo e C. (art. 288 cod. nav.); nel prendere tuttavia in esame la eccezione di arbitrato estero fatta valedo-

A ben vedere, tuttavia, la giurisprudenza fu assai lenta a cogliere il vero significato della Convenzione di New York — specie per quanto riguarda la profonda innovazione apportata nel nostro ordinamento — tantoché, anche dopo la sua entrata in vigore, sono state proposte argomentazioni e tesi (sulla base dell'art. 26)⁵ che risultavano del tutto superate.

Infatti se, come si è rilevato, la norma di cui all'art. II della Convenzione di New York è l'unica norma che, entro i limiti di applicazione della Convenzione, regola la forma della clausola compromissoria, non vi è dubbio che la sussistenza di tale forma (e cioè la forma scritta) deve essere valutata esclusivamente alla luce dello stesso art. II.

In merito sia consentito riportare un breve cenno del Luzzatto secondo il quale «è in realtà evidente che l'art. II della Convenzione in quanto norma che disciplina direttamente la fattispecie da essa considerata esclude qualsiasi ricorso alle norme generali di diritto internazionale privato, che presuppongono la necessità di individuare una legge statale che regoli la fattispecie»⁶.

Sembra tuttavia che in tempi recenti la Corte di Cassazione abbia in parte mutato il suo indirizzo avvicinandosi alla più corretta individuazione del metodo interpretativo dell'art. II della Convenzione di New York del 1958. In talune re-

⁵ V. le sentenze citate alla nota 4.

⁶ LUZZATTO, *Una questione sempre aperta...*, cit., pag. 413; Id., *Accordi internazionali e diritto interno in materia di arbitrato la Convenzione di New York del 1958*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1968 pag. 42; GAJA, *La deroga alla giurisdizione italiana*, Milano, 1971, pag. 280; TAMBUZZINI, *Efficacia dell'accordo di arbitrato e connessione di cause con riferimento alla Convenzione di New York del 1958*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, pag. 560.

Cass., S.U., 4-XI-1981, n. 6035 *Jauch & Hübener c. S.t.è Navigation Transoceanique*

re dalla suddetta vetttrice, ha ritenuto opponibile la relativa clausola alla istante Siat.

Di fronte alla obiezione della Siat che la clausola era contenuta soltanto nel contratto di trasporto e non era stata riprodotta nella polizza di carico, la Corte ha osservato che ciò non poteva avere alcuna rilevanza perché la polizza di carico, che ha tra l'altro la funzione di provare il contratto di trasporto marittimo e di legittimare il ricevitore alla consegna della merce (art. 463 cod. nav.), non esclude la possibilità di provare le singole pattuizioni e in specie la clausola compromissoria attraverso altro documento scritto, quale potrebbe essere il *charter party*.

Ai fini del controllo circa la esat-

tezza dei rilievi svolti dalla Corte d'appello, è necessario precisare che — come è pacifico tra le parti — il contratto (originario) di trasporto della merce (che dal Brasile avrebbe dovuto raggiungere — secondo la iniziale previsione delle parti — Amburgo) fu concluso ad Amburgo dalla ditta Toepfer con la vetttrice Société de Navigation Transocéanique in data 14 maggio 1973; successivamente, peraltro, in seguito alla vendita di una parte della merce viaggiante (farina di soia) dalla ditta tedesca alla Siat, le parti dell'originario contratto di trasporto marittimo ne modificarono parzialmente il contenuto, stabilendo che la merce venduta alla Siat sarebbe stata destinata a Venezia anziché ad Amburgo.

centi sentenze la Suprema Corte, seppur accogliendo una nozione restrittiva del concetto di forma scritta, evita infatti ogni riferimento all'art. 26 ed implicitamente conferma che l'unica base normativa è quella prevista dalla Convenzione di New York.

Giova richiamare in particolare Cass., S.U., 11 settembre 1979, n. 4746 dove espressamente si legge che « la questione relativa alla clausola compromissoria deve essere valutata alla stregua della Convenzione di New York », nonché Cass., S.U., 18 settembre 1978, n. 4167: « la clausola compromissoria ... non incontra più il divieto posto dall'art. 2 c.p.c. (che deve ritenersi abrogato sul punto dalla legge di ratifica della Convenzione di New York) ma è soggetta alla forma scritta *ad substantiam* dell'art. II della Convenzione stessa »¹.

3. La sentenza n. 6035 del 1981 conferma definitivamente i risultati ai quali sembrava giungere la Suprema Corte con le citate pronunce. Nella motivazione si legge che « non è possibile fare ricorso ad altri criteri di collegamento (quale in ipotesi quello previsto all'art. 26 disp. prel.) per individuare la disciplina della forma ad essa (clausola compromissoria) applicabile in quanto l'art. II — parte 2 — della Convenzione di New York — divenuta in seguito alla legge di ratifica legge dello Stato — già contiene in maniera diretta ed esplicita la disciplina della forma cui la clausola per arbitrato estero è soggetta per gli Stati contraenti ».

¹ Cass., S.U., 11 settembre 1979, n. 4796, *Lloyd Continental c. S.p.A. Alga*, in questa *Rivista*, 1980, 31; e Cass., S.U., 18 settembre 1978, n. 4167, *Pagnan c. Butera*, *ibidem*, 1978, 671.

Cass., S.U., 4-XI-1981, n. 6035 *Jauch & Hübener c. S.t.è Navigation Transoceanique*

Orbene, come risulta dagli atti, la Siat, nel proporre la sua domanda di risarcimento del danno nei confronti dei convenuti stranieri, agì in giudizio nei confronti della ditta Toepfer, venditrice della merce viaggiante, assumendosi girataria della polizza di carico; quest'ultima, tuttavia, non è stata esibita in originale, ma in copia non negoziabile non intestata alla Siat.

Ai fini della soluzione del problema di giurisdizione è peraltro sufficiente prendere atto che dalla copia informale della polizza di carico risulta che quest'ultima non conteneva alcun riferimento specifico alla clausola di arbitrato su Londra, sottoscritta dalle parti dell'originario contratto di trasporto marittimo, ma si limitava a richiamare genericamente

tutte le eccezioni, condizioni etc., che erano nello stesso contenute.

Il che pone il problema consistente nel decidere se un tale riferimento possa ritenersi sufficiente ad integrare il requisito formale richiesto ai fini della validità nell'ordinamento italiano di una clausola di arbitrato estero, con la conseguente deroga alla giurisdizione italiana.

Il tema della forma della clausola compromissoria per arbitrato estero ha subito nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite un ampio e compiuto svolgimento che ha preso l'avviso dal superamento della esigenza della specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341, 1342 cod. civ.; il che fu imposto da finalità di speditezza e semplificazione dei requisiti richiesti per la con-

La pronuncia più recente inoltre considera integrato il requisito della forma scritta anche nel caso di clausole compromissorie contenute in un mezzo per sua natura e struttura tale da non comportare la sottoscrizione autografa delle parti quale ad esempio la polizza di carico¹.

In sostanza, secondo la Cassazione, ciò che più rileva ai fini dell'applicazione dell'art. II non è tanto il rigore formale (secondo il quale ad esempio la clausola compromissoria dovrebbe essere — non solo scritta ma anche — sottoscritta) bensì il sostanziale accertamento in causa che essa è stata voluta (e negoziata dalle parti). Nulla di diverso può intendersi quando nella sentenza si legge che « stando al contenuto normativo dell'art. II deve quindi concludersi che la funzione fondamentale che il requisito della forma esplica in materia consiste nell'accertamento che la clausola arbitrale abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti ».

La Suprema Corte quindi, superando totalmente l'art. 26, interpreta l'art. II della Convenzione in modo corretto e riserva al giudicante ogni valutazione sulla effettiva esistenza del negozio compromissorio, così attuando un sostanziale controllo dell'operato delle parti e della riferibilità ad esse del contenuto del documento dove è riportata la clausola arbitrale.

Una siffatta tecnica giudiziale è consueta in molti ordinamenti di *common law*

¹ LUZZATTO, *International Commercial Arbitration and Law*, *Journal des Cours*, 1977, IV, pag. 13; SCHWARTZ, *La forme écrite de l'article II, alinea 2, de la Convention de New York pour la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères*, in *Schweizerische Juristen-Zeitung*, 1968, pag. 4955.

clusione degli accordi arbitrati e soprattutto dal rilievo che essi non hanno natura processuale e non sono pertanto soggetti alla *lex fori* (art. 27 disp. prel.). Il primo risultato di notevole rilievo fu di sganciare la validità dell'arbitrato estero dalla « esclusiva » disciplina del diritto italiano, essendosi ritenuto che esso dovesse ritenersi soggetto a diversa disciplina secondo l'ordinamento applicabile ex art. 26 disp. prel. (sent. 2 maggio 1960, n. 968).

A seguito dell'entrata in vigore della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 resa esecutiva con la legge 19 gennaio 1968 n. 62, la norma fondamentale in materia è contenuta nell'art. II, in base al quale gli Stati contraenti hanno assunto l'obbligo di riconoscere ogni clauso-

la arbitrale conclusa in forma scritta, intendendo per tale « una clause compromissoire insérée dans un contract, ou un compromis, signés par les parties ou contenu dans un échange de lettres ou de télégrammes ».

Nella interpretazione di questa norma si è sottolineato che, trattandosi non già di un atto del processo, ma di un atto negoziale tra vivi (anche se costituente un *præiudicium* rispetto al processo), la sua forma è disciplinata dall'art. 26 disp. prel. e quindi dalla legge del luogo in cui l'atto è compiuto (sent. 2 marzo 1964, n. 466; 3 giugno 1968, n. 1669; 27 febbraio 1970, n. 470; 13 dicembre 1971, n. 3620; 22 aprile 1976, n. 1439).

Tale indirizzo si fonda sul rilievo che la forma scritta (costitutiva) ri-

dove, sovente, al fine di escludere l'operatività di clausole di deroga alla giurisdizione (in quanto le stesse comportano un sensibile pregiudizio per una delle parti), si nega esista una volontà rilevante riconducibile ai contraenti⁹.

E se tale orientamento si coordina sovente con la tendenza ad ampliare quanto possibile l'ambito della giurisdizione (come si verifica ad esempio negli Stati Uniti), non può non rilevarsi che un concreto esame della situazione di fatto, della partecipazione delle parti alle trattative ed anche della validità della clausola compromissoria sotto il profilo del suo contenuto, risolve in modo assai meno formale la interpretazione dell'art. II della Convenzione di New York.

4. Se la portata della pronuncia della Suprema Corte è di indubbia rilevanza, ponendosi come autorevole precedente (tanto più significativo se si considera che la clausola compromissoria non è stata ritenuta valida), sembra che l'adesione senza riserve o posizioni preconcette all'opinione (come si è detto prevalente) secondo la quale l'interpretazione degli accordi arbitrati deve essere fatta esclusivamente alla stregua dell'art. II della Convenzione di New York debba condurre a soluzioni alle quali la giurisprudenza non ha prestato sino ad oggi molta attenzione.

La giurisprudenza italiana in varie occasioni ha avuto modo di esaminare la

⁹ A favore di una interpretazione simile a quella indicata nel testo v. LUZZATTO, *Una questione sempre aperta...*, cit., pag. 415; in tema di forma della clausola di deroga alla giurisdizione, nel medesimo senso, v. CARBONE, *Area comunitaria e clausole di deroga alla giurisdizione*, in questa *Rivista*, 1977 pag. 169; CARBONE LUZZATTO, *Clausole arbitrali e trasporto marittimo*, in questa *Rivista*, 1974, pag. 252; v. anche il caso *The Indussee*, 377 F. 2d 200 (2d Cir. 1967).

chiesta dall'ordinamento italiano per la validità della clausola compromissoria (art. 807 cod. proc. civ.), a maggior ragione deve ritenersi richiesta per la clausola di arbitrato estero e che sotto questo profilo l'art. II della Convenzione di New York non avrebbe introdotto alcuna novità nel nostro sistema giuridico per quanto attiene al requisito della forma scritta.

Non sembra tuttavia che l'indirizzo accennato possa essere nella sua assolutezza, confermato in questa sede. Se, inverso, la validità formale della clausola arbitrale è da ritenere sottratta alla *lex fori*, non trattandosi di un atto del processo (art. 27 disp. prel.), non è possibile far ricorso ad altri criteri di collegamento (quale in ipotesi quello previsto dall'art. 26

disp. prel.), per individuare la disciplina della forma ad essa applicabile, in quanto l'art. II — parte II della Convenzione di New York — divenuta in seguito alla legge di ratifica legge dello Stato, già contiene in maniera diretta ed esplicita la disciplina della forma cui la clausola di arbitrato estero è soggetta per gli Stati contraenti. Ne consegue che una tale clausola, redatta in forma scritta secondo le prescrizioni contenute nell'art. II, è di per sé idonea a porre una preclusione giuridicamente ineccepibile all'esercizio della giurisdizione italiana.

Ora la disciplina dell'art. II della Convenzione di New York ha modificato per l'ordinamento italiano le regole previste dall'art. 808 cod. proc. civ. circa l'esigenza che la

validità di clausole compromissorie inserite in accordi commerciali per effetto del richiamo di contratti standard o condizioni generali di contratto¹⁰.

È infatti frequente nel settore del commercio internazionale che le parti si avvalgano di moduli, formulari o condizioni generali al fine di disciplinare singoli aspetti del contratto; documenti che, per effetto del rinvio contenuto nell'accordo, divengono parte integrante dello stesso. Tale prassi, che evita la riproduzione integrale dei formulari richiamati nel contratto richiamante, può dirsi oggi sufficientemente conosciuta quantomeno da soggetti che svolgono abitualmente operazioni di commercio internazionale (*experienced businessmen*).

Tuttavia, se non vi è dubbio che il richiamo di tali accordi integra il contratto stipulato fra le parti, il problema è più delicato ove si debba valutare della validità di una clausola compromissoria contenuta nel documento richiamato.

La giurisprudenza ritiene infatti che un semplice rinvio ad un formulario non incorpora validamente nell'accordo anche la clausola compromissoria contenuta nel contratto richiamato, la quale sarebbe carente dei requisiti formali previsti all'art. II della Convenzione. Perché l'accordo arbitrale sia validamente inserito nel contratto occorrerebbe infatti che la *relatio* fosse completa; sarebbe necessario cioè che la volontà di compromettere in arbitri fosse chiaramente manifestata anche nel contratto richiamante. Il rinvio ad una fonte extratestuale potrebbe operare quindi esclusivamente in funzione della integrazione della clausola compromissoria per definirne, e non per definire, gli aspetti organizzativi dell'arbitrato, quali la nomina degli arbitri, le norme di procedura ecc. e non già per la effettiva individuazione della clausola stessa.

¹⁰ Cfr. le pronunce indicate alla nota 7 dove altri riferimenti.

clausola arbitrale risulti da atto scritto a pena di nullità, nel senso che deve ritenersi consentita una deroga alla giurisdizione italiana anche in base a clausole contenute in accordi conclusi con un mezzo per sua natura e struttura tale da non comportare la sottoscrizione autografa delle parti, come lo scambio di lettere e di telegrammi, cui l'art. II fa concreto riferimento (cfr. S.U. 11 settembre 1979, n. 4746 ed in motivazione S.U. 13 dicembre 1971, n. 3620).

Stando al contenuto normativo dell'art. II, deve quindi concludersi che la funzione fondamentale che il requisito della forma esplica, in materia consiste nell'accertamento che la clausola arbitrale abbia effettivamente costituito oggetto del consen-

so delle parti e che anche se l'accordo sia avvenuto mediante scambio di lettere mancanti, l'una o l'altra, o entrambe, di sottoscrizione autografa, l'esigenza della forma scritta debba intendersi, tuttavia, osservata, se ed in quanto sia accertabile concretamente, in altro modo, la provenienza personale delle vicende e pur sempre specifiche dichiarazioni scritte.

Nella fattispecie, la deroga alla giurisdizione italiana a favore degli arbitri stranieri fu prevista in una clausola di arbitrato su Londra (inserita nel contratto di trasporto marittimo stipulato ad Amburgo), la quale viene invocata dalla vetrice non già nei confronti della parte (caricatore) con cui venne originariamente stipulato il contratto (ditta

Questa peraltro è l'ultima evoluzione della giurisprudenza italiana che, in tempi recenti, ha compiuto notevoli progressi nel definire quali accordi arbitrari possono essere considerati validi e quali invece sono carenti della forma di legge¹¹.

Malgrado tale significativa evoluzione, che in ogni caso corrisponde alle esigenze della pratica commerciale, una corretta impostazione della problematica suggerisce diverse prospettive. Infatti una volta che si sia riconosciuto che l'interprete è tenuto ad applicare direttamente l'art. II della Convenzione senza la « mediazione » dell'art. 26 disp. prel., la teoria della *relatio perfecta*, alla luce della quale deve essere verificata, secondo la giurisprudenza, la validità di clausole compromissorie contenute in un formulario, sembra sicuramente inapplicabile.

Invece che muovere da considerazioni di carattere puramente formale e formulate sulla base del diritto interno sembra piuttosto opportuno verificare se, a prescindere dalla completezza o meno del richiamo, le parti abbiano realmente inteso devolvere le loro controversie in arbitrato; tale soluzione è coerente con lo scopo del requisito di cui all'art. II della Convenzione di New York che è quello di consentire all'interprete un effettivo controllo sulla esistenza del consenso dei contraenti.

Pertanto, ove il giudice accerti in concreto che le parti hanno voluto (e negoziato) l'arbitrato, anche un semplice rinvio alle condizioni generali di un formula-

¹¹ V. in particolare Cass. 18 settembre 1978, n. 4167, *Pagnan c. Butera*, cit., e la nota di BERLINGIERI.

Toepfer), bensì nei confronti della Siat, che fa valer in giudizio la propria qualità di acquirente della merce viaggiante e di girataria della polizza di carico. Quest'ultima, peraltro, non contiene un richiamo specifico della clausola arbitrale, ma nella copia non negoziale in atti reca la formula generica: « All the terms conditions, liberties and exceptions of the charter party are herewith incorporated ».

Ora questa Corte ha già avuto occasione di statuire (con riferimento al capitolato generale per le opere pubbliche di cui al D.M. 28 maggio 1895 ed alla clausola compromissoria da esso prevista) che le patti di un negozio formale possono rinviare, per la determinazione di una porzione del contenuto di esso, alla legge

o ad altri atti ufficiali, nonché a dichiarazioni dotate di un livello di forma non inferiore a quello richiesto per il negozio che stipulano, col risultato che la volontà espressa nel documento richiamato si deve reputare come espressa e ripetuta integralmente nel negozio, anche se in esso non riprodotta materialmente (sent. 14 febbraio 1979, n. 765).

Peraltro il richiamo deve essere puntuale e specifico, concretando una cosiddetta *relatio perfecta*, giacché solo in tal caso l'atto richiamato può intendersi integralmente recepito nell'atto richiamante ed il rinvio equivalente alla sua materiale trascrizione nel documento (sent. 12 maggio 1969, n. 1617; 8 aprile 1975, n. 1269, entrambe a sezione semplice, nonché S.U. 22 aprile 1976,

rio deve essere ritenuto sufficiente ad integrare il requisito formale di cui all'art. II della Convenzione di New York¹².

Se si considera inoltre che un numero assai elevato di arbitrati commerciali ha luogo presso camere arbitrali precostituite e che la stessa Convenzione di New York prima, e quella di Ginevra del 1961 poi prevedono tali ipotesi come ipotesi normali, sembra di poter individuare nella prassi e nello spirito delle vigenti norme internazionali una tendenza decisamente in favore del ricorso ad istituzioni arbitrali previste da contratti commerciali a stampa che le parti sovente richiamano nei loro accordi.

In conclusione, muovendo dal principio esattamente affermato nella sentenza che si commenta, secondo il quale l'art. II regola la materia in via esclusiva, per cui non è consentito il ricorso a regole generali interpretative con esso contrastanti (ed appartenenti ai singoli ordinamenti nazionali), si deve riconoscere validità ad accordi arbitrali che, seppure non espressamente inseriti nel contratto con rinvio formale, sono stati effettivamente voluti (e negoziati dalle parti).

¹² Nel medesimo senso v. LUZZATTO, *International Commercial Arbitration...*, cit., pag. 41: « The rule does not seem to exclude that a general reference to standard forms of contracts containing arbitral clauses can be taken as a valid consent to arbitration, even if there is no explicit reference to the clause itself ». MORVUCCI, *La forma della clausola compromissoria secondo la Convenzione di New York del 1958*, in *Riv. dir. int.*, 1973, pag. 273; FOUCIARD, *L'arbitrage commercial international*, 1968, Parigi, pag. 78. In giurisprudenza cfr. il caso *The Indus*, cit., nota 9.

Cass., S.U., 4-XI-1981, n. 6035 *Jauch & Hübener c. S.t.è Navigation Transocéanique*

n. 1-139, che ha escluso la *relatio* in un semplice richiamo generico, contenuto in un contratto di assicurazione marittima, ad un complesso di regole predisposte dall'impresa assicuratrice di nazionalità straniera, fra le quali era compresa anche la clausola arbitrale).

In applicazione dei suddetti principi deve quindi concludersi che nella specie la deroga alla giurisdizione italiana non poteva ritenersi validamente ed efficacemente contenuta nella copia non negoziabile della polizza di carico che faceva soltanto un generico rinvio alle clausole del contratto di trasporto marittimo, tra cui era compresa la clausola di arbitrato estero, non risultando dallo scritto che la Siat abbia comunque

manifestato il suo consenso alla deroga alla giurisdizione italiana.

La difesa della Société de Navigation Transocéanique ha, peraltro, sostenuto in giudizio che la clausola arbitrale doveva ritenersi opponibile alla Siat, quale cessionaria del contratto di trasporto marittimo; ma in contrario può osservarsi che non è stata neppure dedotta in sede di merito, né in questa sede la esistenza di un negozio trilatero con gli originari contraenti, in virtù del quale possa ritenersi avvenuta l'affermata cessione del contratto (Cass. 6 marzo 1971, n. 594; 2 ottobre 1973, n. 2460).

Alla luce dei precedenti filievi deve ritenersi che, non essendo opponibile alla Siat la clausola di arbitra-

5. Il secondo problema esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in esame riguarda l'ipotesi in cui una controversia pendente davanti al giudice italiano sia connessa ad altre controversie per le quali tale giudice è carente di giurisdizione.

La Corte, dopo aver rilevato che sussisteva la competenza giurisdizionale nella causa promossa dal ricevitore nei confronti del vettore (essendo inoperante, per gli anzidetti motivi, la clausola compromissoria inserita nel *charter-party*), dichiara la propria giurisdizione anche in riguardo alle cause con questa connessa affermando sussistere identità di *petitum* (connessione propria).

In particolare giova ricordare che la controversia relativa al contratto di compravendita avrebbe dovuto essere conosciuta (in virtù di una valida clausola compromissoria) da un collegio arbitrale; mentre per ciò che concerne le controversie attinenti al contratto di assicurazione era senz'altro competente il giudice francese ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di Bruxelles del 1968⁹.

Schematicamente possono considerarsi due diversi profili: il primo riguarda in generale il fenomeno della connessione come criterio di competenza giurisdizionale previsto dall'art. 4 e n. 3 c.p.c. (specificamente richiamato dalla Corte), il secondo riguarda il rapporto fra l'arbitrato commerciale internazionale e giudizio ordinario e le possibili interferenze che fra questi possono sussistere.

6. Anzitutto deve rilevarsi che non sembra corretta la premessa che si pone come presupposto della sentenza della Corte di Cassazione, ai fini della dichiara-

⁹ Anche se in merito v. le osservazioni di CARBONE, *Assicurazione marittima su merci stipulata all'estero e giurisdizione italiana*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1969, pag. 428.

Cass., S.U., 4-XI-1981, n. 6035 *Jauch & Hübener c. S.t.è Navigation Transocéanique*

to estero contenuta nel contratto di trasporto marittimo, la domanda dalla medesima proposta nei confronti della vetricce rientra nella giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4 n. 1 e 2 cod. proc. civ. (essendo residente in Italia un rappresentante della vetricce, autorizzato a stare in giudizio per lei e trattandosi comunque di domanda che riguarda obbligazioni da eseguirsi in Italia).

Quanto precede impone, tuttavia, di verificare — con specifico riferimento a quanto dedotto dalla difesa della Siat nel ricorso incidentale proposto nei confronti della ditta tedesca Toepfer — se nella specie possano applicarsi i criteri sulla connessione delle cause cui rinvia

l'art. 4 n. 3 cod. proc. civ., per ritenere eventualmente estensibile, la competenza giurisdizionale del giudice italiano nei confronti delle domande proposte dalla Siat contro la ditta Toepfer di Amburgo (venditrice della merce) e contro la Jauch & Hübener, che si assume essere la società assicuratrice del carico. Per tali cause, in vero, ove non operi il criterio della connessione invocato dalla Siat, dovrebbe riconoscersi la giurisdizione del giudice tedesco, in base a clausola arbitrale contenuta nei rispettivi contratti (di compravendita e di assicurazione).

A norma dell'art. 4 n. 3 cod. proc. civ., lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica, se la domanda è connessa con

zione di sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice italiano in relazione a tutte le controversie connesse. Nel caso di specie, infatti, non sussisteva alcuna ipotesi riconducibile alla connessione propria né tantomeno, sussisteva identità di *petitum*, come invece è affermato nella sentenza. Trattavasi in sostanza di cause connesse per ragioni di mera opportunità che fra loro avevano in comune esclusivamente la parte attrice. A ben vedere infatti una domanda (proposta nei confronti del vettore) era fondata sul contratto di trasporto ed aveva per oggetto (*petitum*) il risarcimento del danno per l'inadempimento a tale contratto; un'altra era fondata sul contratto di assicurazione ed aveva per oggetto l'indennizzo assicurativo; la terza, proposta contro il venditore, riguardava l'inadempimento al contratto di compravendita ed aveva per oggetto il relativo risarcimento del danno. Né ha rilievo ai fini della connessione la circostanza che in causa la condanna dell'uno si correleva con la assoluzione degli altri.

Trattavasi in realtà di connessione impropria che, come tale, può dar luogo alla riunione delle cause per ragioni di opportunità ma che è assai discusso che possa giustificare l'attrazione nella competenza giurisdizionale italiana di controversie per le quali i nostri giudici non sarebbero altrimenti competenti.

Invero che vi sia un ampio dibattito in merito all'art. 4, n. 3 c.p.c. ed ai suoi limiti non può essere disconosciuto. È noto che la prevalente opinione della giurisprudenza, seppure con qualche sfumatura, è nel senso che ai fini della interpretazione del termine connessione, di cui all'art. 4, n. 3 c.p.c. deve farsi riferimento alla connessione (propria), che valga, all'interno del nostro ordinamento, a distribuire i criteri di distribuzione delle competenze fra i giudici nazionali.

¹⁰ Cass. 18 ottobre 1976, n. 3544, *Mozetic c. De Masi e Diracca*, in *Riv. dir.*

altra pendente davanti al giudice italiano.

La norma, nella sua formulazione letterale, si riferisce alla ipotesi in cui la connessione operi tra una domanda da proporre ed altra già proposta in Italia; essa è tuttavia logicamente estensibile alla ipotesi in cui le diverse domande siano proposte contestualmente con lo stesso atto di citazione nei confronti di più convenuti.

Come si è accennato in narrativa, la Siat ha convenuto in giudizio con lo stesso atto innanzi al tribunale di Venezia, la ditta tedesca Toepfer, venditrice della merce viaggiante, la Société de Navigation Transocéanique, svizzera, vettrice del carico e l'assicuratrice tedesca Jauch & Hü-

bener, per sentir condannare quello dei convenuti, ritenuto responsabile nei suoi confronti, al risarcimento del danno subito dalla merce durante il trasporto, facendo valere ad un tempo i diritti che le derivano dal contratto di compravendita, ove sia accertato un vizio della merce all'origine, dal contratto di trasporto, in caso di violazione degli obblighi assunti dal vettore marittimo, dal contratto di assicurazione, se il sinistro rientra tra i rischi assicurati.

Pur nella diversità dei titoli (*causa petendi*) posti a fondamento della domanda, il *petitum* è identico per tutti e tre i convenuti stranieri, giacché identico nei loro confronti, pur con elementi marginali difformi, è l'oggetto dell'azione (risarcimento

Pertanto, il giudice italiano sarebbe competente esclusivamente nelle ipotesi di connessione per identità di titolo o di *causa petendi* ovvero in caso di accessorialità o garanzia (propria).

La soluzione prevalentemente accolta dalla giurisprudenza non sembra tuttavia del tutto corretta.

Infatti il termine connessione di cui all'art. 4 n. 3 c.p.c. non può essere inteso nel medesimo senso in cui è inteso ove si tratti di stabilire la competenza interna dei giudici italiani. Nel primo caso la interpretazione deve essere condotta alla luce di tutte le norme dell'ordinamento giuridico italiano per cui non potranno non ritenersi connesse anche controversie che, pur non presentando quel collegamento caratteristico che vale a modificare la competenza dei giudici interni, risultino tuttavia in qualche modo fra loro collegate. Nel secondo caso è la stessa normativa di diritto positivo che indica quali ipotesi di connessione valgano ad incidere sulla competenza interna del giudice italiano.

Si consideri inoltre che mentre le norme in tema di competenza interna hanno lo scopo di suddividere all'interno del nostro ordinamento giudiziale il carico di lavoro dei giudici nazionali, esula totalmente dalla *ratio* delle norme in tema di giurisdizione il fine ripartistico, unico scopo essendo quello di stabilire in quali casi il giudice italiano è competente, a prescindere da ogni valutazione circa la competenza dei giudici stranieri. Di ciò è prova il fatto che mentre la competenza di un

int. priv. proc., 1978, 82; Cass. 20 novembre 1976, n. 4358, *Comp. d'Assurance La Paternelle c. Sp.a. Elli Variola*, *ibidem*, 1978, pag. 100; Cass. 28 settembre 1968, n. 2996, *Cavillo c. Comp. Le Nord*, in *Dir. sc. int.*, 1969, pag. 66. In dottrina MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954, pag. 124.

dello stesso danno subito dalla merce durante il viaggio).

Invero, così come l'attrice ha impostato la sua domanda, non può revocarsi in dubbio che, versandosi in un caso di (declotta) responsabilità alternativa, ciò che la Siat chiede ed ottiene da uno degli obbligati non può non influire sulla posizione processuale degli altri convenuti, in quanto la responsabilità dell'uno esclude eventualmente quella dell'altro ovvero influisce sulla stessa.

Orbene, se la connessione prevista dall'art. 4 n. 3 cod. proc. civ. per operare come criterio di collegamento, deve avere la stessa natura di quella che è idonea a modificare la competenza interna (S.U. 31 luglio 1965, n. 1856; 18 ottobre 1976,

n. 3544), onde deve trattarsi della connessione cosiddetta propria (fondata cioè oltre che sulla identità dei soggetti, sulla identità di uno degli elementi oggettivi dell'azione: titolo o oggetto), ne consegue che nella specie in base alle precedenti considerazioni non può contestarsene la esistenza. È applicabile quindi il principio secondo cui, nella ipotesi di connessione per cumulo soggettivo, la presenza di un convenuto soggetto alla giurisdizione del giudice italiano basta da sola a determinare la *potestas iudicandi* di tale giudice nei confronti degli altri convenuti stranieri, indipendentemente da qualsiasi esame circa il fondamento della domanda nei confronti di costoro, ai sensi dell'art. 4 n. 3 cod.

giudice interno si correla col difetto di competenza di un altro giudice, nel caso in cui il giudice italiano dichiara la propria competenza giurisdizionale non si verifica alcuna modifica nella competenza dei giudici stranieri.

Muovendo da tali rilievi, condivisi dalla prevalente dottrina, sembra opportuno ampliare l'ambito della competenza giurisdizionale del giudice italiano anche ai casi di connessione per domanda riconvenzionale e per pregiudizialità, escludendo quindi, in linea di principio, ogni altra ipotesi in cui il legame fra le cause connesse sia meno significativo (ad esempio in caso di connessione puramente soggettiva, ovvero quando le controversie siano accomunate da medesime questioni giuridiche)¹⁵.

È quindi evidente che né aderendo alle tesi comunemente accolte dalla giurisprudenza né a queste ultime della dottrina può giustificarsi la pronuncia della Corte di Cassazione.

Occorre tuttavia considerare che un Autore muovendo dai rilievi da ultimo riportati — secondo i quali il termine connessione non può essere interpretato nello stesso modo ove si tratti di competenza giurisdizionale ed ove si verta invece in tema di competenza interna — è giunto a prospettare soluzioni che portano ad un ulteriore ampliamento della giurisdizione italiana¹⁶.

Secondo Luzzatto, non potendo contestarsi che due o più cause possono es-

¹⁵ GIULIANO, *La giurisdizione civile italiana e la straniera*, Milano, 1971, Italy 84; MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, cit., pag. 313; CONFORTI, *La connessione per oggetto e per titolo come criterio di giurisdizione*, *ibidem*, 1958, pag. 259.

¹⁶ LUZZATTO, *Sulla connessione di cause come criterio di competenza giurisdizionale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1966, pag. 296.

Cass., S.U., 4-XI-1981, n. 6035 *Jauch & Hübener c. S.I.è Navigation Transoceanique*

proc. civ. (S.U. 27 giugno 1977, n. 2752; 12 giugno 1976, n. 2172; 17 febbraio 1973, n. 491).

Né può sostenersi che, anche in presenza dei presupposti della connessione propria fra le diverse cause, la stipulazione della clausola di arbitrato estero nei contratti di compravendita e di assicurazione avrebbe comunque sottratto al giudice italiano la giurisdizione sulle cause di competenza degli arbitri stranieri (nei confronti cioè della domanda proposta dalla Siat contro la ditta Toepfer e la società Jauch & Hübener).

La tesi non considera che se la Convenzione di New York prevede l'arbitrato in luogo della giurisdizione nazionale, non contiene peraltro alcuna disciplina specifica — che de-

roggi alle regole proprie della connessione accolta dai singoli Stati contraenti — per il caso di connessione (propria) tra una causa arbitrale ed una di spettanza degli organi giurisdizionali dello Stato. Anzi può osservarsi che le esigenze di giustizia e di pratica opportunità che impongono la trattazione unitaria di più cause tra loro connesse per l'oggetto o per il titolo, non solo non sono estranee all'ordinamento italiano (art. 40, comma 1; 272 cod. proc. civ.), ma costituiscono la *ratio* che ha indotto gli Stati contraenti ad adottare una disciplina ispirata appunto a quelle esigenze nella Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 ratificata in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804. L'art. 22

sere connesse anche solo soggettivamente o per medesime questioni giuridiche ad esse comuni, il giudice italiano sarebbe competente a conoscere delle controversie caratterizzate anche da semplice connessione impropria.

L'argomento appare logico e conseguente: infatti una puntuale disamina della posizione delle regole in tema di competenza e di quelle in tema di giurisdizione convince che i due sistemi sono fra loro del tutto autonomi. La stessa interpretazione dei medesimi criteri di collegamento (rispettivamente nei due diversi sistemi) è stata, da parte della giurisprudenza, assai diversa (si pensi ad esempio al criterio di collegamento costituito dal luogo dove deve essere eseguita l'obbligazione; criterio che, ai fini della giurisdizione, è stato esteso a tutte le obbligazioni derivanti dal medesimo rapporto mentre ai fini della competenza interna viene limitato alle sole obbligazioni dedotte in causa).

Tuttavia se il rigore interpretativo consente di pervenire alle soluzioni indicate da Luzzatto, un corretto esame logico-giuridico induce a mitigare gli effetti che tali soluzioni potrebbero indicare.

7. Utili suggerimenti ai fini di una corretta impostazione della problematica possono trarsi dalla Convenzione di Bruxelles del 1968¹⁷ dove all'art. 22 è previsto che « sono connesse le cause aventi fra loro un legame così stretto da rendere opportuna una trattazione e decisioni uniche per evitare soluzioni fra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente ».

Diversamente dalla Convenzione italo-francese del 1920 (dove chiaramente è

¹⁷ Convenzione di Bruxelles, 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con L. 21 giugno 1971 n. 804.

Cass., S.U., 4-XI-1981, n. 6035 *Jauch & Hübener c. S.I.è Navigation Transoceanique*

di tale convenzione, non soltanto ha statuito che su richiesta di parte, ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può dichiarare la propria incompetenza, ma ha tratteggiato anche la stessa nozione di cause connesse, la quale sussiste quando trattasi di cause aventi tra loro un legame così stretto da rendere opportuna una trattazione e decisione uniche, per evitare soluzione tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

D'altra parte, se nell'ipotesi di connessione per cumulo soggettivo la presenza di un convenuto soggetto alla giurisdizione del giudice

italiano basta da sola a determinare la *potestas iudicandi* di tale giudice nei confronti degli altri convenuti stranieri, derogando alle norme che per essi prevedono la giurisdizione del giudice straniero, a maggior ragione la deroga deve ritenersi operante nei confronti di una competenza che all'arbitro estero compete direttamente in base ad un atto di autonomia privata, quale è la clausola per arbitrato estero.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, deve quindi dichiararsi che la domanda di risarcimento del danno dalla Siat proposta nei confronti dei tre convenuti stranieri, e conseguentemente la domanda di manleva, della Jauch & Hübener nei confronti del vettore rientrano nella

prescritto che esiste connessione solo quando vi è coincidenza di *causa petendi* o di *petitum*), la Convenzione CEE sembra quindi adottare una più estesa nozione di connessione che, sotto certi aspetti, potrebbe coincidere con quella di Luzzatto.

A ben vedere tuttavia le prescrizioni di cui all'art. 22 sono tutte espresse in termini di facoltà (il giudice può sospendere — il giudice può dichiarare la propria incompetenza) indicando così che la valutazione della opportunità della trattazione congiunta di più cause deve essere demandata esclusivamente al giudicante.

Tale soluzione appare senza dubbio la migliore. Deve pertanto essere il giudice a valutare se nel caso di specie sussiste l'interesse pubblico processuale che giustifica l'applicazione dell'art. 4 n. 3 c.p.c. ed in particolare se, in concreto, la trattazione davanti a giudici diversi possa condurre ad esiti contraddittori¹⁸.

Attribuire all'interprete il compito di valutare l'opportunità di estendere la propria competenza anche a cause connesse per le quali non sarebbe altrimenti competente può apparire da un lato eccessivo; tuttavia esistono canoni interpretativi ai quali il giudice può informarsi e che possono consentirgli sicuri punti di riferimento.

8. Da ultimo occorre esaminare quale atteggiamento debba assumere il giudice nel caso che una controversia che le parti hanno devoluto, in virtù di una clausola compromissoria o di un compromesso, ad arbitri stranieri risulti connessa con altra controversia attualmente pendente davanti a lui.

¹⁸ Nel medesimo senso CARBONE, *Assicurazione marittima*, cit. par. 44. Si nota che l'articolo di Carbone aveva per oggetto una pronuncia della Corte (la n. 2996 del 1969, cit.) che presentava aspetti assai simili a quelli della sentenza che si commenta.

Cass., S.U., 4-XI-1981, n. 6035 *Jauch & Hübener c. S.t.è Navigation Transoceanique*

giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4 n. 3 cod. proc. civ., per connessione dipendente da cumulo soggettivo.

L'accoglimento, nei sensi accennati, dei ricorsi incidentali della Siat, determina l'assorbimento del primo, secondo e quinto motivo del ricorso principale con cui la società tedesca Jauch & Hübener si duole che: a) la sentenza impugnata sarebbe caduta in errore nel non dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto alla domanda proposta dalla Siat nei suoi confronti ai sensi degli artt. 8 e 17 della Convenzione di Bruxelles, ratificata con legge 21 giugno 1971, n. 804; b) erroneamente la Corte d'appello avrebbe negata la giurisdizione italiana in or-

dine al rapporto intercorso tra essa ricorrente principale e la vettrice Société de Navigation Transocéanique, attribuendo efficacia derogativa alla clausola di arbitrato estero, inserita nel contratto di trasporto 14 maggio 1973, a norma dell'art. II della Convenzione di New York 10 giugno 1958, pur non essendo la clausola in questione riportata nella polizza di carico.

Passando all'esame del terzo motivo di ricorso principale, con esso, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1753, 1903 cod. civ. nonché difetto di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.), si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla impugnata sentenza, la Jauch & Hübener non

Anzitutto non può essere affermata la competenza giurisdizionale del giudice italiano per ragione di connessione in relazione ad una controversia sottoposta ad arbitri all'estero richiamando il principio della *vis attractiva* della giurisdizione ordinaria su quella arbitrale. Tale principio, che viene costantemente confermato dalla giurisprudenza, riguarda esclusivamente la competenza interna dei giudici italiani; viceversa ove l'arbitrato debba svolgersi all'estero la clausola compromissoria non esplica effetti preclusivi della competenza interna, bensì sottrae le relative controversie alla stessa giurisdizione¹⁸.

Infatti, come è noto, la clausola compromissoria per arbitrato estero provoca due effetti di rilevante significato; il primo è l'effetto della preclusione della giurisdizione italiana talché la controversia e senz'altro sottratta alla competenza di qualsiasi giudice italiano, il secondo concerne invece la positiva attribuzione della competenza all'organo designato. Pertanto ove trattasi di clausola compromissoria per arbitrato estero non solo viene meno del tutto la applicazione dei principi interni in tema di economia dei processi, ma addirittura è precluso totalmente l'esercizio della potestà giurisdizionale da parte di qualsiasi giudice italiano.

Tuttavia una volta circoscritto l'ambito di applicazione di tale principio non è certo risolto il problema degli effetti, ai fini della competenza giurisdizionale, della eventuale connessione fra giudizio arbitrale straniero e giudizio ordinario. Infatti, ponendosi il principio della *vis attractiva* dell'arbitrato nella giurisdizione ordinaria su un piano del tutto diverso dai principi che regolano la competenza giurisdizionale dei nostri giudici, occorre verificare se, ancorché tale principio non

¹⁸ Cass., S.U., 15 settembre 1977, n. 3989, *Scherk Enterprises Aktiengesellschaft c. Soc. Grandes Marques*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1978, pag. 771.

Cass., S.U., 4-XI-1981, n. 6035 *Jauch & Hübener c. S.t.è Navigation Transoceanique*

assunse nella specie la veste di assicuratrice della merce, ma soltanto quella di agente degli assicuratori tedeschi.

La censura è infondata.

Giova premettere che — come del resto la impugnata sentenza non ha mancato di sottolineare — pur se le parti hanno dibattuto un problema attinente al (dedotto) difetto di legittimazione passiva della Jauch & Hübener, in realtà la controversia insorta in sede di merito riguardava propriamente la individuazione del soggetto passivo del rapporto giuridico di cui si contende. Ne consegue che l'indagine di legittimità che questa Corte può compiere al riguardo ha limiti ben definiti nel controllo circa la motivazione adottata

dalla Corte del merito, non potendo svolgersi a tal fine alcun accertamento diretto sugli atti del processo, come invece è consentito quando si discute di problemi riflettenti la legittimazione ad agire e a contraddire in giudizio (Cass. 3 marzo 1979, n. 1344).

Orbene la Corte d'appello, nell'affermare che la ricorrente principale assunse nel caso concreto la veste di società assicuratrice della merce viaggiante, ha fondato il proprio convincimento su di una motivazione del tutto congrua, priva di errori logici e giuridici. Invero la Corte, non soltanto non è caduta nella violazione del criterio interpretativo previsto dall'art. 1363 cod. civ., secondo cui le clausole del contratto si

operi, non possa ugualmente affermarsi la giurisdizione italiana per effetto della norma di cui all'art. 4, n. 3 del codice di procedura civile.

Sembra invero assai arduo sostenere che il giudice italiano possa per effetto dell'art. 4, n. 3 c.p.c., conoscere di una controversia che le parti avevano concordemente stabilito dovesse essere decisa da arbitri. Così come è difficile sostenere la tesi che un diritto cui le parti avevano rinunciato possa essere fatto valere in sede processuale. Pertanto in caso di connessione fra una controversia soggetta al giudizio arbitrale ed altra controversia per la quale è competente il giudice ordinario è del tutto carente l'interesse processuale pubblico in vista del quale è stato predisposto il suddetto meccanismo.

Lo stesso principio dell'economia dei giudizi non può violare la volontà positivamente dichiarata dalle parti di rinunciare alla tutela giurisdizionale. Diversamente sarebbe assicurata una tutela ingiustificata alla parte che propone l'inosservanza delle regole contrattuali ed in specie del patto compromissorio.

Dinanzi alla esigenza del rispetto degli accordi in vigore fra le parti non è dubbio che non sorga alcun interesse pubblico e che la giurisdizione italiana sia quindi del tutto preclusa.

La problematica appena accennata è tuttavia superata per l'entrata in vigore della Convenzione di New York del 1958.

Tale Convenzione prevede infatti, come già si è rilevato, determinati requisiti di validità della clausola compromissoria talché, ove detti requisiti siano soddisfatti, il giudice interno dovrà spogliarsi della competenza e rimettere la controversia davanti agli arbitri designati dalle parti (art. 2, n. 3), sempreché la clausola compromissoria non sia caduca, inoperante od insuscettibile di essere applicata.

Cass., S.U., 4-XI-1981, n. 6035 *Jauch & Hübener c. S.1è Navigation Transocéanique*

interpretano le une per mezzo delle altre, ma ha dato un'ampia e coerente giustificazione della conclusione cui è pervenuta, avendo sottolineato che la sottoscrizione del contratto assicurativo anche da parte della Allianz, appunto perché questa ultima sottoscrisse la polizza quale capo-gruppo degli assicuratori, non escludeva, ma anzi era compatibile con la contemporanea veste di società assicuratrice assunta dalla Jauch & Hübener. Tale qualità — ha inoltre osservato esattamente la Corte d'appello — era confermata dal fatto che il certificato di assicurazione era intestato alla stessa Jauch & Hübener, la quale, d'altra parte, con lettera del 27 dicembre 1973 aveva ammesso, sia pure implicitamente,

ma in maniera pur sempre chiara ed univoca, di essere il soggetto del rapporto assicurativo, allorché aveva contestato il pagamento dell'indennizzo in quanto — a suo dire — il sinistro non era coperto dalla garanzia dell'assicurazione.

La deduzione con cui invece la ricorrente principale afferma che nel caso concreto essa si limita, con la sua sottoscrizione, soltanto ad attestare l'avvenuto pagamento del premio da parte dell'assicurato, rimane una mera affermazione difensiva la quale urta con una ineccepibile motivazione, non soggetta in quanto tale a sindacato in questo sede di legittimità.

Con il quarto motivo del ricorso principale, infine, denunziandosi vio-

La connessione fra una causa riservata al giudizio arbitrale ed altra causa per la quale invece è competente il giudice ordinario non costituisce motivo per ritenere che la clausola compromissoria è caduca, inoperante o insuscettibile di essere applicata.

La caducità della clausola compromissoria, la sua inoperatività ovvero la impossibilità di applicazione si sostanziano in definitiva nelle più vaste categorie della inefficacia o della impossibilità. Anzi, come meglio è stato precisato²⁰, trattasi di inefficacia in senso stretto contrapposta al termine più ampio di inefficacia che comprende anche tutte le ipotesi di nullità od annullabilità dell'atto.

Pertanto se interviene qualche decadenza, oppure vi è una disposizione di legge del paese ove il lodo dovrà essere riconosciuto che vieta l'arbitrato, ovvero si verifica la pratica impossibilità di adire il Collegio Arbitrale non è dubbio che la clausola compromissoria dovrà considerarsi inefficace. Ma se, viceversa, non sussistono impedimenti al regolare svolgimento dell'arbitrato diversi da quelli enunciati, se cioè l'unico ostacolo potesse essere costituito esclusivamente dall'interesse processuale di uno stato a conoscere di controversie connesse (a nostro avviso inesistente per quanto sopra rilevato), il giudice interno è tenuto a dichiararsi incompetente e rimettere la causa davanti al Collegio Arbitrale.

La giurisprudenza è anch'essa scarna: unico punto di riferimento è Cass. 15 settembre 1977, n. 3989²¹ dove venne ritenuta sottratta alla competenza giurisdiz-

²⁰ LUZZATTO, *International commercial arbitration...*, cit., pag. 43; in senso contrario Trib. Milano 22 marzo 1975, *Sapac Italiana c. Aukama and Fimm*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1977, pag. 556 con nota critica di TAMBURINI.

Cass., S.U., 4-XI-1981, n. 6035 *Jauch & Hübener c. S.1è Navigation Transocéanique*

lazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., si sostiene che l'impugnata sentenza avrebbe ritenuto provato che il danno alla merce fu causato da uno dei rischi coperti dalla polizza, senza considerare che, di fronte alle contestazioni mosse dalla Jauch & Hübener in ordine alle cause del sinistro, incombeva alla Siat provare che il danno rientrava nella garanzia assicurativa.

La censura è fondata.

La Corte d'appello ha condannato la società assicuratrice al pagamento della indennità in favore della Siat, avendo ritenuto provato che il danno alla merce fosse stato causato da incendio e non da autocombustione della merce (rischio escluso). Nel

pervenire a tale risultato, tuttavia, la Corte non ha tenuto presente che l'assicurato, per far valere il proprio diritto all'indennizzo, deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede il risarcimento (Cass. 8 novembre 1967, n. 2702).

Invero, la Corte si è limitata ad osservare che nel caso concreto non era contestato che il danno alla merce trasportata fosse dipesa da incendio, ma in realtà non ha poi svolto alcuna concreta indagine circa le cause che lo determinarono, specie con riferimento ai fenomeni di autocombustione che erano stati addotti dalla società assicuratrice ed, alla circostanza che dalle indagini pe-

zionale italiana (per essere stata oggetto di accordo arbitrale) la controversia relativa ad una licenza di brevetto ancorché fosse pendente in Italia la causa di convalida del sequestro e di nullità del brevetto (qualificata domanda riconvenzionale). Devesi tuttavia osservare che in quella occasione la Corte non giunse alla soluzione indicata negando l'operatività dell'art. 4, n. 3 c.p.c. (che neppure prese in considerazione), bensì limitando l'operatività della *vis atractiva* della giurisdizione ordinaria su quella arbitrale ai soli casi in cui la clausola compromissoria riguarda un arbitrato interno.

Tuttavia evidente fu l'intento di corrispondere alla volontà delle parti sia pure in una controversia che realmente appariva collegata in modo assai stretto con altre cause in corso in Italia.

9. In conclusione la sentenza esaminata, da un lato prende atto della posizione che caratterizza le norme uniformi in tema di arbitrato commerciale internazionale rispetto alle norme di diritto internazionale privato interno. Tale riconoscimento avrebbe tuttavia dovuto condurre a diverse soluzioni: nella specie avrebbe dovuto essere ritenuto sufficiente il richiamo al modulo extraterritoriale e quindi dichiarata valida la clausola compromissoria.

Sotto altro aspetto la sentenza n. 6035 si presenta contraddittoria dove, pur dichiarando che l'art. 4 n. 3 c.p.c. opera esclusivamente in caso di connessione propria, applica tale meccanismo anche in una fattispecie dove le controversie riu-

²¹ Cass. 15 settembre 1977, n. 3989, *Sbeck Entreprises A.G.C. c. Société de Grandes Marques*, cit.

Cass., S.U., 4-XI-1981, n. 6035 *Jaub & Hübener c. S.t.è Navigation Transocéanique*

ritali era emerso che nessuna struttura della nave aveva concorso nella produzione del sinistro.

In definitiva, dichiarati assorbiti il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso principale, in accoglimento dei ricorsi incidentali della Siat nei confronti della ditta Toepfer

e della Société de Navigation Transocéanique e del quarto motivo del ricorso principale, si impone la cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia che pronuncerà anche in ordine alle spese. (Omissis).

della Corte, avrebbe potuto consentire l'attrazione della competenza giurisdizionale in capo al giudice italiano di una causa straniera.

La sentenza inoltre non svolge alcuna indagine circa il rapporto fra giudizio arbitrale e giudizio ordinario: in merito, come si è rilevato, la Convenzione di New York impone soluzioni uniformi che sostituiscono ogni altra soluzione derivante dall'applicazione del diritto interno.

MAURIZIO MARESCA
Dotto in giurisprudenza

App. Firenze 2-II-1981

Calzaturificio Petra c. Zust Ambrosetti

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE 2 FEBBRAIO 1981

CHEFFI, Pres. — DUPUIS, Est.

S.A.S. CALZATURIFICIO PETRA DI PETRINI VITTORIO & C.
c. S.P.A. ZUST AMBROSETTI

Trasporto — Trasporto terrestre — Convenzione CMR — Applicabilità — Espresso richiamo nella lettera di vettura.

Trasporto — Convenzione CMR — Art. 23 — Limitazione del debito del vettore.

In data 14 gennaio 1977 la Società Zust Ambrosetti ricevette in consegna una partita di calzature della Società Calzaturificio Petra di Petrini Vittorio & C. per il trasporto in Francia via terra. Essendo stata la merce sottratta da ignoti nel corso del viaggio il mittente convenne davanti al Tribunale di Firenze il vettore per ottenere il risarcimento del danno a norma dell'art. 1693 cod. civ., non ritenendo applicabile la CMR per difetto dello specifico richiamo previsto dall'art. 6, n. 1, lett. k).

Eccepi in causa la Zust Ambrosetti che, essendo la CMR normativa inderogabile, essa aveva diritto di fruire, ai sensi dell'art. 23, del beneficio della limitazione del debito. Il Tribunale accolse l'eccezione della convenuta e dichiarò il trasporto soggetto alla normativa internazionale.

Contro detta sentenza interpose appello il Calzaturificio Petra di Petrini Vittorio & C. sostenendo che la pronuncia del Tribunale era contraria all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e che comunque, anche volendo accogliersi l'impostazione dei giudici di 1° grado, il vettore non avrebbe avuto diritto a fruire del beneficio della limitazione del debito ai sensi dell'art. 7 par. 3 della CMR, secondo il quale il vettore è responsabile delle spese e dei danni conseguenti alla omessa indicazione nella lettera di vettura che il trasporto è soggetto alla CMR.

La Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR) è inderogabilmente applicabile, nell'ambito da essa stabilito, indipendentemente dalla inserzione o omissione nella lettera di vettura della indicazione, prevista dall'art. 6 n. 1 lett. k), che il trasporto è assoggettato alla normativa uniforme⁽¹⁾.

La dichiarazione di valore delle merci non è idonea a modificare il regime di responsabilità del vettore ai sensi dell'art. 24 della CMR ove non sia provato che tale dichiarazione costituisce elemento di un patto accessorio fra mittente e vettore con conseguente pagamento di un supplemento di prezzo commisurato al maggior rischio assunto dal vettore medesimo⁽²⁾.

(1-2) Presupposti per l'applicazione della CMR. Finalmente la giurisprudenza cambia orientamento.

1. Esaminando approfonditamente la questione sottopostale, e sottraendosi alla suggestione dei precedenti dei giudici di legittimità, la Corte d'Appello di Firenze si è discostata dalla giurisprudenza dominante, di cui la sentenza della Corte